

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Milano

Regolamento
per la disciplina
del commercio
su aree pubbliche

I N D I C E

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART.	1 - Oggetto del Regolamento	pag.	2
"	2 - Aree destinate all'esercizio di tipo A ..	"	2
"	3 - Aree destinate all'esercizio di tipo B ..	"	2
"	4 - Aree destinate all'esercizio di tipo C ..	"	2
"	5 - Commissione Comunale	"	3

CAPO II : ATTIVITA' DI TIPO "A"

ART.	6 - Autorizzazione Amministrativa	"	4
"	7 - Domanda di Autorizzazione	"	4
"	8 - Modifiche delle strutture	"	5
"	9 - Cessazione dell'attività e subingressi ..	"	5
"	10 - Giorni e orari	"	6
"	11 - Decadenza dell'Autorizzazione	"	6

CAPO III : ATTIVITA' DI TIPO "B"

ART.	12 - Giorni e orari	pag.	7
"	13 - Modalità di effettuazione della spunta ..	"	7
"	14 - Posteggi riservati ai coltivatori diretti	"	8
"	15 - Pagamento Tassa O.S.A.P.	"	8
"	16 - Rispetto degli spazi assegnati	"	8
"	17 - Indennizzo, rimborso e responsabilità ...	"	8
"	18 - Pulizia dell'area di mercato	"	9
"	19 - Circolazione all'interno dell'area di mercato	"	9
"	20 - Uso di altoparlanti e strumenti simili	"	9
"	21 - Decadenza della Concessione di Posteggio	"	9

CAPO IV : ATTIVITA' DI TIPO "C"

ART.	22 - Divieto di svolgimento dell'attività nel centro storico	"	10
"	23 - Giorni e orari	"	10
"	24 - Uso di altoparlanti e strumenti simili	"	10
"	25 - Decadenza dell'Autorizzazione	"	10

CAPO V : FIERE-MERCATO, SAGRE O PARTICOLARI OCCASIONI

ART.	26 - Svolgimento	"	11
"	27 - Orari	"	11
"	28 - Pagamento tassa O.S.A.P.	"	11

CAPO VI : SANZIONI

ART.	29 - Sanzioni	"	12
------	---------------------	---	----

CAPO I : DISPOSIZIONI IN GENERALE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di commercio su aree pubbliche svolte sul territorio comunale.

ART. 2 - Aree destinate all'esercizio di tipo "A"

Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" viene istituita un'area complessiva di mq 200, di cui mq 30 in V.le M. Bianchi e mq 170 da individuare, di volta in volta, con provvedimento di Giunta Comunale tenendo conto delle reali esigenze economiche e sociali presenti nel territorio. Ai sensi dell'art.5, comma VI, del D.M. 04.06.1993 n.248, potranno essere concesse autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lettera a) della Legge, su aree private messe gratuitamente a disposizione dai richiedenti. Dette concessioni sono fissate in un massimo di tre posteggi per ogni area aventi una superficie massima complessiva di 60 mq.

ART. 3 - Aree destinate all'esercizio di tipo "B"

L'area complessiva destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" è di mq 4065, come da allegate planimetrie, ed è così suddivisa:

- a - mercato di Carate centro, ubicato in Via don Minzoni, P.zza Caduti per la Liberazione, Via S. Bernardo, Via Caprotti e Via C. Cesana, mq 3360;
- b - mercato di Costa Lambro, sito in Via Cadorna, mq 640;
- c - limitatamente alla giornata del venerdì, in P.zza Caduti per la Liberazione, viene istituita un'area di mq 40 per la concessione di un solo posteggio.
- d - nelle sole giornate domenicali e festive viene istituita un'area di mq 25 nel piazzale del cimitero di Carate per la concessione di un solo posteggio.

ART. 4 - Aree destinate all'esercizio di tipo "C"

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale, tranne che nel centro storico, come delimitato dal successivo art.22.

ART. 5 - Commissione Comunale

A norma dell'art. 4 della Legge 112/91 nonché dell'art.11 del relativo Regolamento di Esecuzione è istituita la Commissione Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche. La commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica cinque anni.

CAPO II: ATTIVITA' DI TIPO "A"

ART. 6 - Autorizzazione Amministrativa

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 comma II lettera a) della Legge 28.03.1991 n.112, dovrà essere provvisto di apposita concessione di suolo pubblico e di autorizzazione rilasciate dal Sindaco, previo parere della Competente Commissione Comunale.

Il concessionario dovrà, altresì, pagare la Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per i canoni di concessione si fa riferimento a quanto stabilito dal D. L.vo 15.11.1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'attività venga svolta su area privata il titolare dovrà dimostrare, attraverso atto formale, la disponibilità comunale dell'area.

ART. 7 - Domanda di Autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'esercizio deve essere presentata su carta legale al Sindaco tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della persona fisica o giuridica che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione dell'area prescelta e indicazione dei metri quadrati occupati;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'area e delle eventuali strutture fisse installate in scala 1:100, datata, redatta e firmata da un tecnico qualificato iscritto all'Albo e dal titolare o dal legale rappresentante;
- b) Autorizzazione / Concessione Edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) certificazione di iscrizione al R.E.C. presso la C.C.I.A.A., del titolare o della società richiedente. Qualora venga richiesta la vendita di generi alimentari

occorre anche l'iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande;

- d) copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'Atto Costitutivo di S.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
- e) certificato di Iscrizione al Registro Ditte e Società rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- f) Autorizzazione Sanitaria, nel caso di vendita di prodotti alimentari, o Certificato di idoneità igienico sanitaria, se la vendita riguarda prodotti diversi dai generi alimentari; entrambi rilasciati dalla U.S.S.L. competente.

Le domande dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per tale data si intende quella di spedizione della raccomandata o, in mancanza di essa, quella apposta dal protocollo del Comune.

Per le domande aventi la stessa data di presentazione si applicano i seguenti criteri di priorità:

- trasferimento di attività di commercio su aree pubbliche di tipo "A" già operante sul territorio comunale;
- titolare di iscrizione al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. con data più remota.

ART. 8 - Modifiche delle strutture

Ogni modifica sostanziale delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio Igiene Pubblica della U.S.S.L.

ART. 9 - Cessazione dell'attività e subingressi

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'Autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi tacitamente revocata per decadenza.

In caso di subingresso il subentrante, in possesso dei necessari requisiti, potrà ottenere dal Sindaco una nuova Autorizzazione, purché presenti apposita domanda, come stabilito dall'art.6 del presente regolamento, allegando anche una copia autentica del contratto di compravendita dell'attività.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'Autorizzazione, i familiari potranno trasferire

ugualmente l'Autorizzazione come previsto dal precedente comma.

ART. 10 - Giorni e orari

Le attività di commercio su aree pubbliche di tipo "A" devono osservare i giorni e gli orari del commercio in sede fissa, stabilite con apposita Ordinanza del Sindaco.

L'esercente ha l'obbligo di esporre un apposito cartello, ben visibile dall'esterno delle strutture installate, con indicato l'orario svolto e i giorni di chiusura settimanale.

ART. 11 - Decadenza dell'Autorizzazione

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento nonché della Legge 112/92 e del D.M.248/93 comportano la decadenza dell'Autorizzazione come stabilito dalle normative in materia.

La mancata utilizzazione del posteggio in ogni anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi comporta la decadenza della concessione stessa. Sono escluse le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare; in questi casi i certificati giustificativi dell'assenza devono essere prodotti entro tre giorni all'Amministrazione Comunale.

CAPO III: ATTIVITA' DI TIPO "B"

ART. 12 - Giorni e orari

I mercati settimanali si svolgono nelle due località di cui all'art.2 nei seguenti giorni e orari:

- Carate centro il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 13.00

- Costa Lambro il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare tale orario e di lasciare libero il posteggio, completamente privo di strutture, merce o rifiuti entro e non oltre le ore 13.30.

E' facoltà del Sindaco modificare giorni e orari attraverso propria ordinanza.

Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una festività potrà comunque essere svolto.

Ai titolari di posteggio viene giornalmente conservato il posto fino alle ore 8.00; trascorso detto termine costoro perderanno il diritto di usufruire per quel giorno del posteggio loro assegnato con l'obbligo di allontanarsi dall'area di mercato.

Non potrà essere rivendicato alcun diritto, nè sulla titolarità, nè sull'indennizzo del plateatico.

Dopo le ore 8.00, il personale comunale addetto prenderà nota delle assenze e procederà all'assegnazione dei posteggi.

ART. 13 - Modalità di effettuazione della spunta

Entro e non oltre le ore 8.30 i posteggi liberi saranno assegnati, in via del tutto provvisoria, a coloro che avranno presentato apposita domanda per l'effettuazione della spunta, secondo le seguenti priorità cumulative:

- 1 - titolari di autorizzazione di tipo "C";
- 2 - titolari di autorizzazione di tipo "C" con maggior numero di presenze sul mercato scelto nell'ultimo anno;
- 3 - titolari di autorizzazione di tipo "C" con data anteriore di presentazione della domanda di spunta;
- 4 - titolari di autorizzazione di tipo "B" con un minor numero di mercati assegnati;
- 5 - titolari di autorizzazione di tipo "B" con un maggior numero di presenze sul mercato nell'ultimo anno;
- 6 - titolari di autorizzazione di tipo "B" con data anteriore di presentazione della domanda di spunta.

Il canone di concessione del posteggio dovrà essere pagato, di volta in volta, presso l'ufficio di Polizia Municipale o direttamente al vigile presente sul posto.

ART. 14 - Posteggi riservati ai coltivatori diretti

In conformità a quanto disposto dalla Legge 09.02.1963 n° 59, vengono istituiti n.3 posti da destinare agli agricoltori di cui n.2 al mercato di Carate centro e n.1 al mercato di Costa Lambro, secondo le dimensioni indicate nelle planimetrie allegate.

Alla richiesta di concessione posteggio dovrà essere allegata una Certificazione del Sindaco del comune dove viene svolta l'attività nella quale devono essere indicati i mappali dove viene svolta l'attività di coltivatore diretto e il tipo di produzione effettuata.

Detto Certificato deve essere rinnovato annualmente.

I posteggi verranno assegnati, a rotazione, seguendo le seguenti priorità cumulative:

- maggior numero di presenze nel mercato prescelto;
- anzianità di esercizio dell'attività.

Il canone di concessione del posteggio deve essere pagato giornalmente presso l'ufficio di Polizia Municipale o direttamente al vigile presente sul posto.

ART. 15 - Pagamento Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche

La tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche viene riscossa mediante abbonamento semestrale che decorre dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato al momento del pagamento se nulla osti.

La tassa deve essere pagata in modo anticipato, calcolando, per ogni titolare di posteggio, una presenza annua forfettaria di 48 settimane.

Il pagamento dovrà essere effettuato, improrogabilmente, entro 30 giorni dalla scadenza.

Per l'importo dei canoni di concessione si fa riferimento a quanto stabilito dal D. L.vo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le date di scadenza potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale per comprovate esigenze di gestione.

ART. 16 - Rispetto degli spazi assegnati

I concessionari di posteggio devono occupare esclusivamente l'area assegnata e appositamente delimitata.

Chiunque non rientri con le attrezzature e con le merci negli appositi spazi sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.29.

ART. 17 - Indennizzo, rimborsi e responsabilità

Il mercato viene effettuato a rischio del commerciante; pertanto, in casi di forza maggiore, quali neve, intemperie o altro, il posteggiatore non avrà diritto ad ottenere alcun indennizzo o rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - Pulizia dell'area di mercato

I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di pulire il posto ad essi assegnato, raccogliendo i rifiuti in sacchetti di plastica chiusi che dovranno essere collocati al centro del proprio posteggio.

La rimozione dei rifiuti è eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale; il relativo costo è a carico dei concessionari.

I materiali ingombranti (cassette, cartoni o altro) dovranno essere rimossi a cura e spese degli stessi posteggiatori.

ART. 19 - Circolazione all'interno dell'area di mercato

I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci dovranno essere, possibilmente, tenuti all'interno dell'area di posteggio.

E' vietato, nelle ore in cui si svolge il mercato, il transito di qualsiasi tipo di veicolo, compresi i velocipedi.

ART. 20 - Uso di altoparlanti e strumenti similari

Nell'area di mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di qualsiasi altro mezzo di richiamo che possa disturbare la quiete pubblica.

ART. 21 - Decadenza della Concessione di Posteggio

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento nonché della Legge 112/92 e del D.M.248/93 comportano la decadenza della concessione di tutti i posteggi indicati nell'Autorizzazione come stabilito dalle normative in materia.

La mancata utilizzazione del posteggio per ogni anno solare di dodici giorni, anche non continuativi, comporta la decadenza della concessione stessa.

Sono escluse le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare; in questi casi i certificati giustificativi

dell'assenza devono essere prodotti entro tre giorni
all'Amministrazione Comunale.

CAPO IV: ATTIVITA' DI TIPO "C"

ART. 22 - Divieto di svolgimento dell'attività nel centro storico

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non potrà essere svolto nel centro storico di Carate Brianza; tale zona è delimitata da: P.zza Risorgimento, Via F. Cusani, P.zza C. Battisti, C.so Libertà, P.zza S. Bernardo, Via Don Minzoni, P.zza Caduti per la Liberazione, Via S. Bernardo, Via Caprotti, Via Romagnosi, Via N. Sauro, Via S. Carlo, Via don C. Mattavelli e Via S. Ambrogio.

ART. 23 - Giorni e orari

I commercianti su area pubblica in forma itinerante dovranno osservare il seguente orario: dalle 8.00 alle 19.00. Nei giorni domenicali e festivi è vietato l'esercizio dell'attività.

E' data facoltà al Sindaco di modificare, tramite apposita Ordinanza, gli orari stabiliti.

ART. 24 - Uso di altoparlanti e strumenti similari

Qualora il commercio su area pubblica venga effettuato all'interno del Centro Abitato, stabilito con apposita delibera di G.M. n.529 del 01.07.1993, è vietato l'uso di altoparlanti e di qualsiasi altro mezzo di richiamo che possa disturbare la quiete pubblica.

ART. 25 - Decadenza dell'Autorizzazione

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento nonché della Legge 112/92 e del D.M.248/93 comportano la decadenza della concessione del posteggio come stabilito dalle normative in materia.

CAPO V:
FIERE-MERCATO, SAGRE O PARTICOLARI OCCASIONI

ART. 26 - Svolgimento

In occasione di fiere-mercato o sagre o altre riunioni straordinarie di persone viene demandata al Sindaco la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Dette concessioni saranno valide solamente per i giorni e per gli orari indicati nel titolo autorizzativo e verranno rilasciate esclusivamente a persone iscritte nel R.E.C. presso la C.C.I.A.A.

L'individuazione delle aree in cui si svolgerà tale attività sarà di volta in volta determinata dal Sindaco nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie.

Le aree in cui si svolgeranno fiere-mercato o sagre saranno preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art.2, comma IV, della Legge e seguendo il seguente ordine:

- 1 - titolare di autorizzazione di tipo "C";
- 2 - titolare di autorizzazione di tipo "C" con maggior numero di presenze;
- 3 - titolare di autorizzazione di tipo "B";
- 4 - titolare di autorizzazione di tipo "B" con maggior numero di presenze;
- 5 - titolare di iscrizione al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. con data di iscrizione più antica.

ART. 27 - Orari

I concessionari del posteggio dovranno rispettare gli orari stabiliti.

ART. 28 - Pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche

All'Amministrazione Comunale è dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche da pagarsi anticipatamente presso l'ufficio di Polizia Municipale.

CAPO VI: SANZIONI

ART. 29 - Sanzioni

Salvo quanto disposto dalla Legge 112/91 e dal D.M. 248/93 chiunque viola quanto prescritto dagli artt.4, 16, 18, 19 e 22 sarà soggetto ad una sanzione amministrativa di Lit.200.000.

La violazione all'art.8 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa di Lit.500.000.

Chiunque viola i giorni e gli orari stabiliti dagli artt. 10, 12, 23 e 27 è soggetto alla sanzione amministrativa di Lit.60.000.

La violazione agli artt.20 e 24 comporta la sanzione amministrativa di Lit. 50.000.

Chiunque effettua il pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche oltre i termini di cui all'art.15 sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo dovuto e ad una sanzione accessoria della sospensione del posteggio da 1 a 5 settimane. In caso di mancato pagamento oltre i 60 giorni verrà fatta segnalazione alle autorità competenti affinché venga applicata la sanzione della revoca del posteggio previa diffida scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N.52 DEL 25.07.94



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Attività Economico Produttive

R.O. nr. 18

DETERMINAZIONE ORARIO MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 2/2010 del 14.01.2010, con cui veniva modificato l'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, stabilendo che il mercato settimanale del lunedì potesse essere svolto dalle ore 7.00 alle ore 13.30, con accesso all'area del mercato alle ore 7.00 e con sgombero dell'area del mercato dalle ore 13.30 alle ore 13.45;

Vista l'esigenza di anticipare l'orario di accesso all'area del mercato, esigenza segnalata nell'incontro avuto in data 29.09.2011, con il rappresentante del mercato, il segretario dell'Associazione Commercianti del mandamento di Seregno ed alcuni degli operatori alimentaristi del mercato;

Valutato che tale modifica, proposta dagli operatori, possa meglio soddisfare le esigenze sia degli stessi sia dei cittadini consumatori;

Visti gli orari effettuati nei mercati dei comuni limitrofi;

Ritenuto quindi opportuno accogliere quanto proposto, modificando gli orari del mercato settimanale del lunedì, fissati con ordinanza n. 2/2010 del 14.01.2010 che con la presente si intende sostituire;

Sentito in merito l'Assessore al Commercio;

Visto l'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Vista la L. R. n. 6/2010;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

A decorrere da lunedì 31-10-2011 lo svolgimento del mercato settimanale con i seguenti orari:

Accesso all'area del mercato e inizio allestimento attrezzature di vendita	Ore 6.30
Temine massimo per accesso all'area del mercato	Ore 7.30
Orario di spunta	Ore 7.45
Attività di vendita	Dalle ore 7.00 alle ore 13.30
Sgombero dell'area del mercato	Dalle 13.30 alle 13.45

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 2/2010 del 14-01-2010.

Sarà resa nota agli esercenti interessati mediante consegna di copia agli stessi. Per conoscenza e per i provvedimenti di competenza sarà trasmessa copia al comando di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Carate Brianza 14 OTT. 2011



IL SINDACO
Avv. Marco RIBINO